

Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile
Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale
Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 5-6/2016

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado.

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, , Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe, Fabrizio Cerioni.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

amministrativamente
Rivista di diritto amministrativo

L'approccio della law and literature e l'apporto della linguistica al diritto amministrativo

di Donato Vese *

Abstract

Il *discrimen* che separa il diritto dalla letteratura è lo spazio entro cui indagare i rapporti che legano e possono accomunare la sensibilità giuridica e quella letteraria, e ad un tempo riscoprire l'humanitas di questa scienza sociale: occorre perciò tendere a quell'«immaginario giuridico», così come proposto dal sociologo Arnaud, che viene alla luce dalla fluente e mutevole realtà della dottrina, della giurisprudenza, degli usi e dei costumi.

Come suggerisce anche François Ost (Mosè, Eschilo, Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico, 2007) il diritto non è mera sussunzione dei fatti secondo i rigidi formulari imposti dalle norme giuridiche, ma è anche esposizione controllata, adeguata, esatta delle vicende, opportunamente inquadrate entro le due principali coordinate dell'azione, lo spazio e il tempo. L'analisi del diritto attraverso il mondo letterario inducono a favorire un rinnovamento del linguaggio giuridico in termini di efficacia, immediatezza, ma anche di apertura alla dimensione umana.

Quanto detto non vale anche e soprattutto per quel particolare diritto, quello amministrativo, dove maggiormente il linguaggio burocratico ha generato il distacco nei rapporti tra amministratore e cittadino?

D'altra parte è attuale l'ammonimento di Calamandrei contro il «pericolo dell'assuefazione, della indifferenza burocratica, della irresponsabilità anonima» che riduce la persona «ad un incartamento sotto copertina, che racchiude molti fogli protocollati, e in mezzo ad essi un uomo disseccato» (Processo e democrazia,1954).

Il presente lavoro svolge un excursus storico e metodologico sui rapporti che intrecciano diritto e letteratura come ambiti di un sapere comune. Sulla base di queste relazioni, si medita, in chiave interdisciplinare, sull'apporto che l'analisi linguistica può fornire alla scienza giuridica per il superamento e la semplificazione dell'anacronistico linguaggio del diritto amministrativo, sempre più lontano dalla realtà del cittadino e teso spesso ad una mera attività autoreferenziale.

Nelle riflessioni critiche conclusive sono svolti alcuni spunti sul fondamentale ruolo che la letteratura – intesa come arte raffinata del sapere – ha nell'orientare il mondo (possibile) dell'uomo.

Sommario

Premessa. - 1. Diritto e letteratura: un inquadramento storico e metodologico. – 1.1 Gli esordi: law in literature. – 2 (New) law as literature. – 2.1 Gli sviluppi successivi: il diritto come attività letteraria, come pratica narrativa, come azione interpretativa seconda parte. – 3. L'apporto della linguistica al diritto amministrativo. – 3.1. L'antilingua del diritto amministrativo. – 3.2. Il modello linguistico di sabatini. – 3.2.1 Testi molto vincolanti. – 3.2.2. Testi mediamente vincolanti. – 3.2.3. Testi poco vincolanti. – 4. Testualità e linguaggio per le amministrazioni pubbliche. – 5. Semplificazione, purificazione, riduzione del linguaggio amministrativo. – 6. L'evoluzione normativa. – 7. Riflessioni conclusive.

Premessa

Diritto e letteratura sono discipline che condividono un terreno particolarmente fecondo per lo studio interdisciplinare. Il diritto nella sua essenza normativa è tentativo strutturato di ordinare il mondo mediante il linguaggio, la letteratura nella sua dimensione di laboratorio linguistico è narrazione appropriata della realtà. Ciò che permette di applicare il metodo comparativo a questi due ambiti a prima vista eterogenei è il loro comune interessamento ai problemi inerenti l'uso del linguaggio.

Il diritto e la letteratura, oltre a ciò, hanno come comune obiettivo quello di tendere verso un fine umanistico. Esiste, dunque, una forte affinità tra i procedimenti espressivi e concettuali dei due saperi, che rende l'uno necessario all'altro in un do ut des continuo di conoscenza. Per tale ragione il rapporto tra le due scienze è importante: sia il diritto che la letteratura illustrano, ognuna a suo modo, la dimensione sociale in cui hanno fondamenti comuni. Se la letteratura però è esplorazione delle possibilità della vita, il diritto impone dei vincoli, circoscrive le possibilità dentro delle norme, ed è retto in questa limitazione dal complesso e potente apparato coercitivo di cui sono dotati gli stati moderni.

Il diritto ha come sistema ciò che è umanamente possibile e ricerca la verità mentre la letteratura la verosimiglianza: benché vi siano ampie differenze, la letteratura e il diritto sostengono, come detto, un approccio umano alla nostra condizione: condividono, cioè, un modo di riflettere narrativo, l'atteggiamento con cui diamo intendimento alla condizione umana. Il limite che distingue il diritto dalla letteratura è anche il contesto entro cui esplorare i rapporti che legano e possono accomunare la sensibilità giuridica e quella letteraria, e ad un tempo riscoprire l'humanitas di questa scienza sociale. La tecnica dunque è quella del racconto, della narrazione condotta secondo strutture di percezione linguistica che il narratore è in grado di orientare opportunamente.

L'irrigidimento espressivo deve essere superato senza alcun imbarazzo procedendo allo svecchiamento del linguaggio dalle ataviche incrostazioni comunicative che col tempo hanno contribuito ad esasperare lo strappo che ad oggi continua a consumarsi tra la scienza del diritto e la materia umana. Pertanto, la letteratura si pone come antidoto alle derive del linguaggio giuridico e al compromesso dell'«antilingua» in cui, secondo Italo Calvino, i «significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli

che di per se stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e di sfuggente[1]»

1. *Diritto e letteratura: un inquadramento storico e metodologico*

1.1 *Gli esordi: law in literature*

La corrente denominata Diritto e Letteratura fa il suo esordio negli Stati Uniti nel 1908 con l'opera "A list of legal novels" di John Wigmore. In questa vengono scelti dei passi di narrativa attinenti a temi giuridici con il fine di divulgare le opere letterarie che affermano valori giuridici fondamentali della cultura americana. Con questo intento negli anni successivi sono pubblicate altre opere di questo genere, che rafforzano l'idea che la giusletteratura contribuisce a formare una coscienza etica di avvocati, giudici e giuristi.

Nel 1925 viene pubblicata la monografia "Law and Literature" di Benjamin Cardozo con la quale si iniziano a definire i due orientamenti che tradizionalmente caratterizzano il movimento: il diritto nella letteratura (Law in Literature) e diritto come letteratura (Law as Literature). Il primo consente di leggere e interpretare le sentenze come esempi di letteratura utile anche alla formazione umanistica degli operatori giuridici, il secondo, partendo dal presupposto dell'analogia tra diritto e letteratura in quanto testi è volto a elaborare una metodologia che si serva delle tecniche della critica letteraria per affrontare alcuni problemi classici della teoria del diritto, soprattutto con riferimento all'interpretazione e all'analisi del ragionamento giuridico. Questi due filoni di studio trovano la loro più completa trattazione nell'opera "The Legal Imagination"[2] di James Boyd White.

Nell'opera di White, infatti, si pone in evidenza come lo studio della letteratura sia importante per il background culturale del giurista in quanto lo studio della letteratura avrebbe qualcosa di caratteristico da proporre al diritto e all'interpretazione dei testi giuridici. Secondo White «il diritto è un sistema complesso di pensieri e di espressioni, di definizioni sociali e di pratiche e il più grande potere della legge non sta in regole o decisioni, ma nel suo linguaggio».

In origine il movimento è rappresentato essenzialmente da una corrente di pensiero dedita all'analisi del contenuto giuridico dei classici della letteratura come dimostra la celebre analisi, in chiave giusletteraria, de "Il mercante di Venezia" di William Shakespeare[3]. Studiosi come il Weisberg[4], analizzano le più importanti vicende dei protagonisti che ruotano attorno a determinati fatti giuridici: così è per il contratto[5] con cui Shylock costringe – con una apposita penale – il mercante Antonio a rendere una libbra di carne del suo corpo qualora quest'ultimo si rendesse inadempiente all'obbligazione assunta con l'ebreo usuraio; così è per il matrimonio tra Bassanio e Porzia, dove il negozio è celebrato al solo scopo di far acquisire l'eredità

* Il lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della *double blind peer review.*

[1] I. CALVINO, *Per ora sommersi dall'antilingua*, Torino, Einaudi, 1980.

[2] Cfr. J.B. WHITE, *The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*, Boston, Little, Brown & Co., 1973, 1 ss.

[3] Cfr. W. SHAKESPEARE, *Il mercante di Venezia*, Milano, Garzanti, 2003, *passim.*

[4] Cfr. R. WEISBERG, *Il fallimento della parola*, Il Mulino, Bologna, 1990, 12.

[5] W. SHAKESPEARE, *Il mercante di Venezia*, cit., 39. Per aiutare Bassanio a conquistare la mano e la dote della ricca ereditiera Porzia, sovrana di Belmonte, Antonio, un mercante cristiano, si rivolge a Shylock, un usuraio ebreo, per ottenere un prestito. Antonio sottoscrive un contratto secondo il quale, qualora non riuscisse a risarcire la somma ricevuta entro tre mesi, l'ebreo avrebbe il diritto di esigere una libbra della sua carne, estraendola da una parte del corpo di suo piacimento.

della giovane di Belmonte; così è, infine, per la scena dell'atto V della tragedia dove Porzia, vestendo i panni dell'avvocato, difende abilmente Antonio dallo scellerato patto di sangue con l'usuraio Shylock[6]; parimenti ricco di spunti giuridici è il romanzo "I fratelli Karamazov"[7] di Fëdor Dostoevskij dove la lunga descrizione di un processo esprime e approfondisce un tema dominante dell'opera[8]. Dostoevskij narrando, in modo assai dettagliato, un'istruttoria preliminare analizza un aspetto affascinante della procedura penale europea. L'autore russo utilizza una struttura articolata su tre livelli per raccontare al lettore l'azione delittuosa sacrificando la forza drammatica del processo, concentrato in un'unica scena, per descrivere con grande accuratezza le sottili tendenze falsificanti dell'intero procedimento penale.

2 *(New) Law as literature*

Negli anni seguenti le tesi sulla corrente di Law and Literature si incentrano maggiormente sulla dimostrazione della relazione intercorrente tra lo studio della letteratura e l'attività d'interpretazione giuridica e lo stesso White sosterrà come «diritto e letteratura siano intrinsecamente legati da una visione del linguaggio come comunità di discorso di particolari mondi culturali e la letteratura unisce il giurista alla collettività più ampia della quale fa parte»[9].

Saranno essenzialmente due le direttrici su cui si svilupperà tale impostazione: lo studio della letteratura come elemento prezioso per analizzare l'importanza etica del diritto. Diritto e letteratura accomunate ambedue dall'uso del linguaggio, dunque, da pratiche esegetiche non dissimili e, perciò, strettamente collegate. Secondo White, infatti, «la vita del diritto è oggi dunque la vita di un'arte: l'arte di creare significato nel linguaggio intersoggettivo»[10]. Il diritto è un sistema culturale ed è nel suo operato che si trova l'azione dell'immaginazione e della creatività tipici dell'universo letterario.

Quindi il discorso giuridico si svilupperebbe anche attraverso le capacità di convincimento e di persuasione della retorica: il diritto dunque non coincide semplicemente con un sistema di regole e principi e neppure è riducibile a scelte politiche o interessi di classe, piuttosto corrisponde ad una serie di modi di pensare, di aspettative, a ciò che si chiama comunemente cultura giuridica. Sistema ricco e complesso a livello di contenuti e di forme, il diritto vede il suo potere, secondo White, nel proprio linguaggio, nell'aspetto coercitivo della sua retorica. Si potrebbero raffigurare le due sfere del diritto e della letteratura come parallele, cercando entrambe di dare una forma alla realtà attraverso il linguaggio e, parimenti, richiedendo un'attività che vada oltre la mera rilevazione del dato letterale del testo. In questo senso Law and Literature deve divenire parte della formazione del giurista: vale a dire, diversamente dalla prima fase, in cui si cercava attraverso la letteratura di informare lo studioso a un sistema di valori, si ritiene che l'accostamento diritto-letteratura possa fornire la consapevolezza della natura culturale del diritto, superando così l'eccessivo tecnicismo che a partire dalla metà del secolo scorso era prevalso negli studi giuridici.

[6] Cfr. W. SHAKESPEARE, *Il mercante di Venezia*, cit., 15 ss. Porzia, vestendo i panni del fine giurista, non permetterà a Shylock di abusare della legge come strumento di vendetta nei confronti di un cittadino, né lei stessa può permettersi di infrangerla per salvare Antonio. Sarà solo la sua abilità ermeneutica nel reinterpretare il senso della bizzarra clausola del contratto – disposta, con le parole di Shylock, «in a merry sport» – ad assicurarle la vittoria nel processo.

[7] F. DOSTOEVSKIJ, *I fratelli Karamazov*, Einaudi, Torino, 2005, *passim*.

[8] V. LAKŠIN, *Il giudizio su Ivan Karamazov, Saggio introduttivo a "I fratelli Karamazov"*, Einaudi, 2003, trad. A. Villa, p. XXXVII.

[9] J. FISCHER, *Reading Literature/Reading Law: Is There a Literary Jurisprudence?*, in *Tex.L.Rev.*, 1993, 72.

[10] J.B. WHITE, *Heracles'Bow*, Madison, University of Wisconsin Press, 1985, *passim*.

Nelle questioni ambigue, nella scelta di un significato, emerge chiaramente secondo gli autori del movimento come i moduli giuridici siano utili nell'approfondimento dei testi letterari e viceversa i punti di vista letterari possano ampliare lo studio della legge.

2.1 *Gli sviluppi successivi. Il diritto come attività letteraria, come pratica narrativa, come azione interpretativa*

Dopo White sono Robert Cover[11], Richard Weisberg[12], Martha Nussbaum[13], Robin West[14], Jeremy Bruner[15], Richard Posner[16], a rendere vivo il dibattito, aprendo anche nuove direttrici di ricerca: il diritto come attività letteraria; il diritto come pratica narrativa; il diritto come azione ermeneutico-interpretativa.

Particolarmente significativo è il contributo di Weisberg[17] il quale osserva che l'impiego del diritto nei testi letterari sia fruttuoso anche relativamente alle norme giuridiche cosicché nell'opera Billy Budd di Herman Melville[18] esamina la responsabilità giuridica e morale dimostrando come un testo letterario possa essere esempio di comunicazione orientata. Per l'autore lo studio della letteratura applicata al diritto fornisce una poetica della giustizia, cioè il modo in cui linguaggio e retorica sono usati nel diritto per tradurre il significato giuridico della giustizia. La teoria narrativa del diritto, invece, coglie soprattutto questo come una storia da leggere in relazione ad altre. In tal senso paradigmatiche sono le parole di Delgado[19] secondo il quale storie, parabole, cronache e racconti sono potenti mezzi per la distruzione della struttura mentale: vale a dire il coacervo di presupposizioni, opinioni prevalenti e interpretazioni condivise che costituiscono il background entro cui si svolge il discorso giuridico e politico.

La teoria interpretativa del diritto nasce con l'obiettivo di porre in dubbio le interpretazioni ufficiali dei testi giuridici per proporre e promuovere l'esplorazione di nuovi significati. Stanley Fish ritiene che «il significato di un testo è creato dalla collettività di interpretati che condividono pratiche sociali ed estetiche»[20]. Così secondo questo autore fonte di autorità del testo sarebbero l'insieme dei lettori. D'altra parte è celebre in tal senso il pensiero di Sanford Levinson che in un saggio del 1982 dichiara come ci siano tante interpretazioni ufficiali del diritto quante poesie esistono[21].

Può affermarsi, inoltre, che la teoria interpretativa è quella che ha acceso più di altre un vivo dibattito accademico sulla giusta pratica ermeneutica da applicarsi nelle pronunce giurisprudenziali, costituendo un curioso punto di partenza per le riflessioni intorno al diritto – creato e da creare – e alla politica. Infatti, l'aver colto l'elemento umano consente di aprire una visione giuridica e politica maggiormente completa e complessa, in grado di aderire meglio alle esigenze sociali.

In questa prospettiva si colloca il contributo di un'autrice particolarmente significativa nel

[11] R. COVER, *Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto*, Torino 2008, 17-83.

[12] R. WEISBERG, *Wigmore's Legal Novels Revisited*, in *Northwestern University Law Review*, 1976, 17 ss.

[13] M. NUSSBAUM, *Poetic Justice.The Literary Imagination and the Public Life*, Boston 1995, *passim*.

[14] R. WEST, *Jurisprudence as Narrative*, in *New York University Law Review*, 1985, 145 ss.

[15] J. BRUNER, *Making Stories. Law, Literature*, Life, Harvard 2003.

[16] R. POSNER, *Law and Literature*, Harvard University Press, Harvard, 1988.

[17] R. WEISBERG, *Il fallimento della parola*, Il Mulino, Bologna, 1990.

[18] H. MELVILLE, *Billy Budd, Sailor*, (a cura) di H. HAYFORD, M. SEALTS, Chicago, University of Chicago Press, 1962, *passim.*

[19] R. DELGADO, *Storytelling for Oppositionists and Others*: *A Plea for Narrative*, in *Michgan Law Review*, 87, 1989, 2414.

[20] S. FISH, *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1980.

[21] S. LEVINSON, *Law as Literature*, in *Texas Law Review*, 60, 1982.

panorama filosofico contemporaneo come Martha Nussbaum, la quale parla propriamente di una giustizia poetica, assimilando la letteratura ad un esercizio dell'immaginazione, un «mettersi nei panni dell'altro»[22] che rimarca il ruolo indispensabile delle emozioni, anche e soprattutto nella dimensione giuridica.

A partire dagli anni novanta il post-strutturalismo, il post-modernismo, il neo-pragmatismo, costituiranno le nuove strategie che daranno espressione e forza al movimento di Law and Literature. L'influenza della proposta esegetica del movimento giusletterario si manifesterà attraverso quelle prassi interpretative sostenute dai teorici della critica sociale, come Michel Foucault e Jacques Derrida.

Ne "Il processo" di Franz Kafka lo studioso West osserva come la storia di Kafka dimostri tutti quei limiti etici dello studio scientista, tipici di un siffatto approccio: si discute, cioè, sul valore che può pretendere questo aspetto più umano all'interno di quel meccanismo di attribuzione di significato conferito ai testi normativi. Studiosi come Stanley Fish e Richard Rorty ricorrono alla letteratura al fine di contestare interpretazioni fondative della letteratura stessa e del diritto[23].

Un contributo importante è proprio quello di Rorty[24] che ha adoperato la critica letteraria e la letteratura classica per concepire una sua particolare filosofia c.d. antifondativa neopragmatista: gli studiosi Martha Minow ed Elizabeth Spelman[25] intravedono nelle sue opere lo strumento per fondare una teoria sul linguaggio nelle culture umane. Un successivo esito della teoria di Rorty va verso approcci dell'analisi giuridica fondati sulla ragion pratica, la quale impone un metodo contestuale per l'interpretazione giuridica: un metodo, ossia, che dia le risposte migliori al problema da risolvere, basate sull'esperienza, il contesto e il senso comune.

Tuttavia un interrogativo sorge spontaneo. Sino a che punto simili argomenti possono entrare nelle questioni interpretative di diritto? Le direttrici di ricerca della corrente Diritto e Letteratura, che oggi promuovono nuove tesi in veste, per così dire, interdisciplinare, danno l'impressione sempre più di rivendicare un posto considerevole per la riflessione etico-morale all'interno della dimensione giuridica.

In questo ampio dibattito si inserisce il focus sul linguaggio giuspubblicistico – rectius amministrativistico – con cui si medita, in chiave comparativa, sull'apporto che l'analisi linguistica può fornire alla scienza giuridica al fine di ottenere il superamento e la semplificazione di quell'anacronistico linguaggio sempre più lontano dalla realtà del cittadino e teso spesso ad una mera attività autoreferenziale. In questo senso, la seconda parte di questo lavoro è dedicata proprio a quella disciplina della letteratura – i.e. la linguistica – e al suo rapporto-apporto con il linguaggio del diritto amministrativo.

3. *L'apporto della linguistica al diritto amministrativo*

3.1 *L'antilingua del diritto amministrativo*

Caratteristica principale dell'antilingua, afferma Calvino, è «il terrore semantico, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato, come se fiasco, stufa o carbone fossero parole oscene, come se andare, trovare, sapere indicassero azioni turpi»[26].

[22] M. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Il Mulino, Bologna, 2007, 36.

[23] S. FISH, *Working on the Chain Gang: Interpretation in the Law and in Literary Criticism*, in *Critical Inquiry*, vol. IX, 1982, 1 ss.

[24] R. RORTY, *Contingency, Irony and Solidarity*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, *passim;* ID., *Consequences of Pragmatism*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982.

[25] M. MINOW, E. SPELMAN, *In Context*, in *Southern California Law Rev.*, 1990, 63 ss.

[26] I. CALVINO, «*L'antilingua*», in *Una pietra sopra*, 1980, Torino, Einaudi, 122-126. Il brano di Calvino comparve per la prima

Quest'uso della lingua, continua lo scrittore, denuncia «la mancanza di un vero rapporto con la vita». Calvino definì "antilingua" il goffo e artificioso linguaggio usato dal brigadiere, e, purtroppo, da molti altri:
Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono pensano parlano nell'antilingua[27].
Da questo punto di vista l'approccio di Law and Literature è particolarmente utile per l'analisi linguistica del diritto, e specialmente del diritto amministrativo, come antidoto contro le derive cui l'uso incontrollato del linguaggio conduce. Questa prospettiva, in secondo luogo, è importante per misurare, in chiave comparata, l'impatto negativo (e positivo) che il linguaggio del diritto può avere, in termini di efficacia ed efficienza, dell'azione amministrativa pubblica. Anzitutto il linguaggio del diritto amministrativo è da considerarsi un linguaggio settoriale (o lingua speciale), ossia una varietà di lingua diafasica cioè condizionata dalla funzione e dal contesto dell'interazione comunicativa: usata in particolari settori disciplinari o professionali, e distinta dalla lingua base (di cui, tuttavia, fa parte e dalle cui regole generali non prescinde) per certe sue caratteristiche lessicali e retorico-stilistiche.
Si tratta però di una lingua settoriale non specialistica, in quanto adoperata per affrontare gli argomenti più disparati. Insomma, lungi dal costituire un'entità indifferenziata e monolitica, il linguaggio del diritto amministrativo si scinde in molteplici sottovarietà. Per questo motivo, esso risulta spesso scarsamente comprensibile non solo ai cittadini, ma anche ai funzionari appartenenti a un'amministrazione diversa da quella che ha redatto il documento.
La lingua della burocrazia non sembra, dunque, possedere un lessico specialistico proprio, ma attinge al lessico di altre lingue speciali a seconda della materia di volta in volta affrontata. Resta innegabile, tuttavia, che essa, come tutti i sottocodici, è provvista di un vocabolario tecnico – sia pure di derivazione alquanto eterogenea – del quale il linguaggio giuridico rappresenta certamente la fonte preponderante. Perciò si può affermare che il linguaggio amministrativo risulta dalla somma di due componenti: una generale, prevalentemente giuridica, comune a tutte le amministrazioni e una specifica, relativa al singolo settore amministrato.
La semplificazione, la chiarificazione e il miglioramento in termini di efficacia comunicativa del linguaggio del diritto amministrativo comportano perciò l'acquisizione di competenze linguistico-comunicative complesse. Per questo occorre far riferimento a modelli teorici – legati a importanti sviluppi della scienza della lingua – che possono rivelarsi molto utili per il nostro lavoro sulla testualità pubblica. Tra i vari sistemi linguistici quello che meglio si riferisce al linguaggio del diritto amministrativo è senza dubbio quello del linguista Francesco Sabatini[28].

3.2 *Il modello linguistico di Sabatini*

Secondo il modello proposto da Sabatini i testi amministrativi rientrano nella categoria dei testi molto vincolanti o con discorso molto vincolante, nel senso che vincolano rigidamente l'interpretazione del lettore, oltre che le scelte

volta nel quotidiano «Il Giorno» del 3 febbraio 1965 e fu poi ripubblicato nel 1980 nel volume citato.
[27] Ivi, 12.

[28] F. SABATINI, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi* in M. D'ANTONIO (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Cedam, Padova, 675-724.

stilistiche dell'autore. Non sono, cioè, testi fatti per essere interpretati più o meno liberamente dal destinatario (come le opere letterarie), ma mirano all'univocità, a essere intesi da tutti i lettori esattamente nello stesso senso in cui l'autore vuole che siano intesi. La decodifica del messaggio da parte del ricevente non deve essere creativa e soggettiva, ma strettamente aderente alle intenzioni comunicative dell'emittente; e per ottenere ciò è necessario che quest'ultimo si esprima in un linguaggio rigoroso, e, per molti aspetti, rigido, con riferimento a principi di base ben precisi e con definizioni di fenomeni il più possibile esatte.

3.2.1 *Testi molto vincolanti:*
a) Scientifici: Saggi e Trattati scientifici;
b) Giuridici e prescrittivi: Leggi e Decreti Legge/Legislativi; Atti amministrativi;
c) Regolamenti; Comunicazioni ufficiali; Avvisi al pubblico.
d) Tecnici: Manuali tecnici; Relazioni tecniche.

3.2.2 *Testi mediamente vincolanti*
a) divulgativi: trattati e manuali di studio; enciclopedie.
b) espositivi: saggi su argomenti sociali, storici, politici, economici, filosofici.
c) informativi: libri di divulgazione; articoli di giornale e riviste.
d) genericamente informativi: guide turistiche; testi descrittivi.

3.2.3 *Testi poco vincolanti*
a) letterari in prosa: narrativa; diaristica: favolistica; opere teatrali; saggistica letteraria.
b) letterari in poesia: componimenti poetici.

Questo modello non privilegia una prospettiva cognitivista e funzionale ma si basa sul rapporto tra emittente e destinatario. Sabatini, attraverso un patto comunicativo col destinatario, determina un vincolo interpretativo più o meno forte, con precise conseguenze sulla formulazione linguistica del messaggio, ossia sulla scelta tra i vari mezzi offerti dal codice. Questa categoria si articola in tre categorie intermedie o sottogruppi, ciascuno dei quali riveste una specifica funzione e prevede determinate conseguenze sul piano pragmatico in caso di rifiuto o rottura del patto comunicativo. Il principio secondo cui l'interpretazione del destinatario deve corrispondere a quella dell'autore comporta che questi produca un testo pienamente esplicito e non equivoco, con una forte selezione rispetto alle possibilità offerte dal sistema linguistico. Nulla dovrà essere dato per sottinteso o per opinabile; le voci dovranno avere un significato univoco e dovranno essere evitate metafore e metonimie; si dovranno evitare la personalizzazione e le forme verbali ed avverbiali legate alla sfera del dubbio. La struttura di questi testi ha una forma rigida.
Come per il teorema che parte da assiomi o postulati così il testo giuridico è formulato secondo lo schema: soggetto (ad es. Il Presidente della Repubblica) – motivazione (riferimenti legislativi e normativi, preceduti da visto, e motivazioni specifiche precedute da formule tipo considerato, atteso che ecc.) – Verbo Performativo (decreta, dispone, conferisce, ecc.) – Disposizione.
In particolare nella testualità giuridica sono attivati meccanismi linguistici finalizzati alla esplicitezza come i seguenti:
• Le valenze dei verbi sono pienamente saturate (ad es. con i verbi di dire e di dare saranno sempre nominati l'agente, l'oggetto e il destinatario) e in particolare è sempre indicato il soggetto dell'enunciato;
• La messa a tema è effettuata mediante formulazioni tipo per quanto riguarda, in relazione a, spesso seguite dalla costruzione passiva, che qui è più generalmente adibita all'indicazione del nuovo. Avremo ad es. per quanto riguarda la commissione, essa sarà presieduta dal mem-

bro più anziano oppure la commissione sarà/è presieduta dal membro più anziano, ma non, come nell'italiano dell'uso medio, la commissione la presiede il membro più anziano (dislocazione a sinistra dell'oggetto) o è il membro più anziano che presiede la commissione (frase scissa);
• Le congiunzioni sono usate solo come connettivi frasali e non come connettivi testuali, secondo un uso frequente nel parlato e anche nello scritto (vedi i periodi che iniziano con e, ma, comunque, nella prosa giornalistica);
• Non si impiegano frasi interrogative o esclamative.

4. *Testualità e linguaggio per le amministrazioni pubbliche*

Ci si può chiedere, a questo punto, come si collochino il testo amministrativo e il linguaggio burocratico nel quadro sinora delineato. Non c'è dubbio che la testualità amministrativa vada in gran parte ascritta al tipo regolativo di cui la categoria dei "testi molto vincolanti" nei termini di Sabatini. Tuttavia lo stesso Sabatini considera il campo degli studi sul linguaggio burocratico come confinante ma non pienamente integrabile nella prospettiva da lui delineata.
La testualità burocratica, infatti, non solo condivide in molti casi il carattere fortemente vincolante della testualità giuridica, ma eredita da questa – e dall'oratoria forense, già criticata da Calamandrei – vari aspetti di tipo testuale, di tipo grammaticale e sintattico (ad es. nominalizzazione, doppia negazione, sintassi complessa con subordinate anche di grado elevato, larga presenza di infiniti sostantivati, participi e gerundi), di tipo lessicale e stilistico (arcaismi, forme auliche, latinismi, formulazioni perifrastiche). D'altra parte la lingua della burocrazia ha un nucleo abbastanza limitato di tecnicismi specifici; parte del suo lessico è infatti attinto dalla lingua comune o da altri sottocodici ben più specialistici, come la lingua giuridica o i sottocodici dell'economia e della tecnologia, che prestano al linguaggio burocratico anche neologismi.
A caratterizzare fortemente il burocratese stanno piuttosto fenomeni presenti anche in altri ambiti, ma qui più fortemente sviluppati, come l'uso di sostantivi astratti derivati da verbi coi suffissi -zione e -mento o a suffisso zero (ad es. i femminili stipula, convalida, ratifica e i maschili scorporo, interpello, supero, ecc.), le fraseologie ridondanti e le amplificazioni perifrastiche (si ricordi l'esempio del brigadiere calviniano).
A questi aspetti strettamente linguistici si uniscono le differenze tra testo giuridico e testo amministrativo rispetto ad alcune componenti della comunicazione.
Se ripensiamo al modello sabatiniano da cui siamo partiti, vediamo che la testualità giuridica e quella amministrativa si associano a un tipo di codice in parte simile; a un tipo di emittente affine quando non identico e al medesimo canale, cioè alla scrittura. Invece sono differenti il referente e ancor più il destinatario e il contesto. Questo complesso di elementi è ben sintetizzato nel "Manuale di stile" scritto dal Fioritto e promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica. In questo senso, il linguaggio amministrativo è il linguaggio che le amministrazioni usano nello scambio di informazioni e di azioni tra istituzioni e cittadini.
Certo il documento pubblico deve mantenere, ove necessario, la sua testualità vincolante e la specificità e tecnicità del lessico, e deve anche qualificarsi per un certo profilo stilistico, che andrà ridisegnato con la sobrietà e l'eleganza suggerite da Calamandrei e da Calvino. Molti aspetti ripetuti dal linguaggio giuridico-normativo non sono però necessari per garantire il valore legale e la specificità testuale del documento pubblico e anzi sono di ostacolo alla sua efficacia comunicativa rispetto a destinatari che non sono specialisti ma cittadini. Nessuna legge subordina il valore legale di un atto alla

struttura testuale Soggetto – Motivazione – Disposizione, o richiede di privilegiare il punto di vista dell'autore su quello del destinatario, o impone che negli atti amministrativi si debba oscurare l'autore e ignorare la specificità dei destinatari. Invece, per favorire l'efficacia comunicativa del testo e quindi un più agevole adempimento delle disposizioni che reca, saranno preferibili una opportuna focalizzazione dell'autore e del destinatario.

Una struttura del documento secondo lo schema Soggetto-Disposizione-Motivazione, che si avvalga, se possibile, di uno stile discorsivo e accessibile per le motivazioni specifiche e indichi in conclusione i necessari riferimenti giuridici e normativi; una formulazione dell'oggetto efficiente ed orientata sull'accettabilità oltre che sull'intenzionalità. Inoltre il carattere fortemente vincolante del testo amministrativo se comporta l'uso di termini tecnici e specialistici non trae alcuna forza da pseudo-tecnicismi cristallizzatisi nella tradizione burocratica e viene anzi ostacolato da inopportune inserzioni di carattere retorico o da una non chiara distinzione degli elementi regolativi rispetto a quelli permissivi e informativi.

5. *Semplificazione, purificazione, riduzione del linguaggio amministrativo*

A partire dai primi anni Novanta è nata in Italia una nuova sensibilità per la qualità e la trasparenza della comunicazione pubblica, e si è avviato un moto di riforma del linguaggio amministrativo, che si prefigge di renderlo più chiaro e accessibile ai cittadini.

Perché semplificare il linguaggio amministrativo?

I motivi sono molteplici. In primo luogo ciò risponde a un'ovvia esigenza di democraticità. L'art. 97 della Costituzione italiana sancisce i principi di "buon andamento" e di "imparzialità" dell'amministrazione, e l'art. 98 recita: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»: un'amministrazione che si esprime in modo oscuro non può avere un buon andamento, perché incontra anche al proprio interno difficoltà di comunicazione che la rendono inefficiente; non può essere imparziale, perché si fa capire solo dalle persone istruite, creando un'ingiusta discriminazione fra i cittadini basata sul loro livello di scolarizzazione; soprattutto, non può essere davvero al servizio della nazione.

Chi non comprende le leggi, i regolamenti, le direttive, non può formarsi un'opinione e viene di fatto defraudato della possibilità di partecipare alla vita civile, diventando soggetto passivo delle decisioni prese dall'alto. Se in una democrazia il potere appartiene al popolo, è evidente che permettere al cittadino di capire "come parla il potere" è essenziale affinché un regime si possa definire democratico. In secondo luogo, sussistono motivi economici: numerose indagini hanno evidenziato i consistenti risparmi economici realizzati dalle organizzazioni che hanno adottato una politica di c.d. plain language.

In terzo luogo, vi è una questione di immagine. Le scelte discorsive concorrono alla costruzione dell'identità di chi le compie. L'enunciatore, tramite il proprio discorso proietta una data immagine di sé, si presenta come persona di un certo tipo piuttosto che di un altro. Adottando un linguaggio chiaro, la pubblica amministrazione si mostra come soggetto che ha considerazione e rispetto per il cittadino, anziché come organismo autoritario e imperioso. Inoltre, testi ben strutturati, graficamente curati, alimentano l'immagine di un'amministrazione moderna ed efficiente.

La chiarezza dei testi migliora la percezione che i lettori hanno dei loro autori. Le ragioni della semplificazione sono state espresse con particolare efficacia da Sabino Cassese, nella prefazione al Codice di Stile secondo il quale «un'amministrazione che non si fa comprende-

re e che non sa esprimersi». Atti, moduli, bandi che respingono (invece di aiutare) il cittadino.
Espressioni fuori dall'uso comune. Anche queste sono cause di quella frattura fra cittadino e Stato, di cui si discetta, in termini altisonanti, senza porvi riparo. E per porvi riparo, bisogna cominciare anche dal linguaggio e dallo stile che gli uffici pubblici adoperano, nel comunicare con i loro clienti abituali. Questi, i cittadini, sono titolari di molti diritti, ma non di quello a vedersi chiamati in forme piane e comprensibili. Accade, così, che chi sia chiamato a contribuire, con il pagamento delle imposte, alle spese dello Stato, e sia richiesto di riempire moduli rompicapo, abbia l'impressione di pagare due tasse: una palese, e una occulta, costituita dalle ore trascorse nel riempire il modulo e dall'esercizio di pazienza impostogli. Ecco, dunque, perché occorre anche aggiornare lo stile amministrativo[29].

6. *L'evoluzione normativa*

Il movimento per la semplificazione del linguaggio amministrativo ha tratto impulso da una serie di innovazioni normative che hanno dato luogo a quella che è stata più volte definita una "rivoluzione copernicana" nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, perché ha determinato il passaggio da una concezione che vedeva l'amministrazione come un'autorità chiusa, inaccessibile al pubblico, avvolta da riservatezza, a un'idea di amministrazione – almeno nelle intenzioni – aperta, accessibile, trasparente.
Le tappe fondamentali di questa evoluzione normativa con particolare riguardo alle innovazioni che hanno interessato il linguaggio istituzionale sono iniziate con la legge n. 241 del 1990. Si tratta della legge sul procedimento amministrativo che ha dato appunto avvio al processo di riforma della pubblica amministrazione, proseguito, attraverso tutti gli anni Novanta, fino ad oggi. Essa, tra le varie disposizioni, introduce nel nostro ordinamento i principi di pubblicità (o conoscibilità) e trasparenza dell'azione amministrativa e il diritto di accesso ai documenti. Benché la legge non tratti esplicitamente del linguaggio, l'esigenza di una scrittura amministrativa più chiara costituisce un suo corollario ed è implicita nel suo spirito: consentire ai cittadini di accedere a documenti che comunque non riuscirebbero a comprendere sarebbe infatti un controsenso, che vanificherebbe, di fatto, tale diritto.
Il percorso è proseguito col D. lgs. n. 29 del 1993 rubricato "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". Esso ribadisce il principio di trasparenza dell'attività amministrativa e istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp), di cui tutte le amministrazioni devono dotarsi (art. 12). L'Urp è concepito come il più immediato interlocutore dei cittadini, il punto di raccordo fra essi e l'amministrazione, insomma il fulcro della comunicazione pubblica: va da sé che tale struttura deve assumere la chiarezza del linguaggio come principio guida.
Molto importante è stata poi la legge n. 150 del 2000, recante la "Disciplina delle attività di in formazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni". È la legge fondamentale sulla comunicazione pubblica, che dà per la prima volta una sistemazione organica alle attività di comunicazione della pubblica amministrazione, istituendo anche nuove, specifiche figure professionali. Nemmeno questa legge fa espresso riferimento alle questioni linguistiche, ma crea il contesto entro il quale la semplificazione del linguaggio amministrativo trova adeguata collocazione

[29][29]CASSESE, Sabino, Prefazione, in Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1993, p. 9. Si veda anche CASSESE, Sabino, Lo Stato introvabile, Donzelli, Roma 1998, p. 59.

Sulla stessa linea è si inserisce il d.P.R. n. 422 del 2001 rubricato "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi". È il regolamento di attuazione della legge 150/2000. Esso determina i titoli di studio necessari per accedere alla professione di comunicatore pubblico e stabilisce che il personale che già svolge tale attività senza averne i titoli debba sottoporsi a un corso di formazione. Tali interventi formativi hanno quasi tutti incluso un modulo sulla scrittura chiara. Vi sono, poi, la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 ("Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 8 maggio 2002 ("Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi). Quest'ultima, emanata dal Ministro Franco Frattini, detta regole linguistiche precise per la redazione di testi chiari. Trattandosi di una semplice direttiva, e non di una fonte del diritto di rango primario, essa è priva della forza vincolante delle leggi, perciò non può veramente imporre nulla, né è pensabile una sanzione per la sua violazione. È comunque significativo che per la prima volta i principi della chiarezza nella scrittura siano fatti propri e prescritti da un atto ufficiale del Governo, il che solleva questioni di politica linguistica che meritano attente riflessioni.

A tutto questo, si deve aggiungere una considerazione fondamentale: la comunicazione delle amministrazioni pubbliche nazionali è sempre più radicata in un orizzonte europeo. Una parte sempre maggiore delle pratiche amministrative di tutti i giorni si basa su norme, ma ancor prima su concetti e pratiche, nate dalla messa in comune di nozioni e prassi elaborate nell'ambito dell'Unione Europea, come integrazione dell'esperienza di diversi Paesi. Da questa nuova realtà nascono un nuovo lessico e nuove modalità argomentative ed espositive. Ogni attività di riforma del linguaggio amministrativo non può prescindere da questo stato di fatto; un grande contributo per affrontare i problemi comunicativi e redazionali in quest'ottica può venire da iniziative ufficiali, ma anche dalla condivisione delle esperienze di quanti, in ambito locale, nazionale e comunitario, operano nella redazione di testi istituzionali, e ancor prima nella traduzione delle fonti elaborate in altre lingue.

7. *Riflessioni conclusive*

Dall'esposizione del ricco e animato dibattito suscitato dal "Law and Literature movement" si possono trarre diverse linee di pensiero, e dalla analisi di queste scaturiscono altrettante riflessioni.

In particolare è di grande interesse la discussione sulla libera interpretabilità o meno di un testo e la traslazione delle metodiche interpretative dal testo letterario a quello giuridico. In tal senso una posizione che pone l'autore come l'unica autorità abile ad interpretare un testo può rendere inattuabile sia la predetta traslazione sia invalidare la possibilità di dare al testo letterario il valore di modulo critico nei confronti del contesto giuridico. D'altra parte una posizione che implica l'illimitatezza nel campo interpretativo può portare ad annullare le differenze tra un testo giuridico e uno letterario.

Alla luce di queste considerazioni rimane confermata la necessità di vagliare in maniera più puntuale il presupposto teorico che riconosce un valore cognitivo alla letteratura e alla sua capacità di esercitare una funzione critica nei confronti delle istituzioni giuridiche. Nella cultura giuridica italiana, in particolare, alcuni autori vedono l'agenda disciplinare degli studi su diritto e letteratura non rassicurante in entrambe le varianti nelle quali questi studi si presentano, ossia diritto nella letteratura (law

in literature) e diritto come letteratura (law as literature). Ovviamente, anche il diritto, come qualsiasi settore della cultura umana che produca testi è letteratura: ma letteratura specifica, con regole sue proprie.
Un approfondimento delle regole letterarie di generi giuridici come legge, codice, sentenza, nota a sentenza, saggio dottrinale o teorico, contribuirebbe certo all'autocoscienza dei giuristi: anche dei teorici del diritto detti analitici, i quali spesso dimenticano la natura letteraria, e quindi il requisito della leggibilità, dei propri testi. Sinora, peraltro, questa autocoscienza letteraria ha prodotto soprattutto metafore di dubbia utilità euristica: come quella della chain novel applicata da Ronald Dworkin alla giurisprudenza di common law[30].
Alle posizioni critiche, nei confronti dell'attendibilità della letteratura applicata a tematiche di diritto, basate sulla concezione che gli specialisti hanno maggiore autorevolezza si può anche replicare che la letteratura può essere chiamata in causa in maniera complementare, seguendo un orientamento di apertura non negante ma includente di un qualcosa d'altro che non limita ma arricchisce. In breve, se lo studio specialistico ha un certo e indubbio valore, la letteratura può diventare un momento d'arricchimento che fertilizza, supplisce e arricchisce tali studi. Dove l'obiettivo non deve essere il successo di uno studio in se stesso ma il successo di arricchire e far progredire la ricerca sullo scibile umano. La compenetrazione interdisciplinare può essere intesa come nuova linfa e fertilizza il terreno della ricerca. Non a caso alcune analisi di Diritto e Letteratura individuano nel linguaggio il comune denominatore tra le due discipline.
In questo senso il diritto non è letteratura in quanto letteratura ma in quanto la letteratura è linguaggio. E se la letteratura è linguaggio e il diritto è letteratura, allora il diritto è linguaggio, perciò letteratura. Tutto risiede nella "e" tra diritto e letteratura. Una "e" che distingue ma che allo stesso tempo congiunge, poiché il tutto si gioca all'interno di quella realtà che è il linguaggio. Il diritto così come la letteratura, sulla base di talune indagini, trovano un loro fondamento nel regno di proprietà trascendentali del linguaggio che garantisce il passaggio dal mondo del non-detto a quello del detto e dicibile[31].
Dopo tutte queste interpretazioni, si può concludere nell'affermare che diritto e letteratura coabitano assieme nella loro distinzione, e la loro distinzione è proprio garantita dalla loro unità. Poiché se fossero totalmente distinti sarebbero uguali, ma appunto sono distintamente simili, e simili nella loro distinzione. L'analisi proposta nel presente elaborato ha focalizzato l'attenzione sul fatto che l'interesse per lo studio dei rapporti tra diritto e letteratura costituisce un campo di indagine a se stante, nel cui ambito sono state discusse le questioni del fondamento, della dignità, del metodo, dei contenuti e dei limiti della nuova ricerca.
Nel quadro delle prospettive tematiche della ricerca in materia, sembra che il campo maggiormente fecondo del rapporto tra diritto e letteratura sia il campo del profilo dell'umanità del diritto. L'indagine dei valori proposti dalle opere letterarie presuppone una valutazione della capacità cognitiva della letteratura, un interrogarsi sulla facoltà della stessa di avvicinarsi alla comprensione o alla rappresentazione di verità anche etico-giuridiche.
Gli autori facenti parte del Law and Literature Movement hanno articolato le proprie tesi intorno alla specificità del ruolo della narrativa e dell'immaginazione letteraria, mettendo in evidenza la capacità dell'opera letteraria di sviluppare il sentimento di empatia del lettore,

[30] R. DWORKIN, *Diritto come letteratura*, in *Questioni di principio*, Il Saggiatore, Milano, 1985, 179- 205.

[31] T. ZARTALOUDIS, *Ars Inventio, Poetic Laws: Law and Literature-The And*, in *Cardozo Law Review*, 2008, 2431-2459.

rispetto agli accadimenti narrati e ai personaggi delle storie raccontate.
L'esame dei temi giuridici nell'ambito delle opere letterarie pone capo alla domanda perché la letteratura può raccontare, con peculiare efficacia, dei valori del diritto?.
La risposta suggerisce alcune riflessioni che riguardano la natura della poesia e le nozioni di vero e di universale letterario; la possibilità dell'arte di promuovere la disponibilità del lettore stesso a riflettere attorno alle maggiori tematiche umane, sociali ed esistenziali, tra cui la nascita, la morte, la pace, la guerra; il ruolo delle emozioni nella persuasione del lettore; la forza dell'esempio, offerto dalla rappresentazione letteraria di personaggi dediti alla pratica ed al costume del giusto. Dunque, alla letteratura si attribuisce la capacità di orientare la visione del mondo, di definire forme e stili del vivere, di entrare nello spazio dei valori collettivi, di condurre il lettore all'interno di mondi possibili.